

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. 34
DEL 30/11/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria.

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze Consiglieri.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

		Presenti	Assenti
MAGLIOCCO Geremia	Sindaco	SI	
STAIESSI Massimo	Consigliere magg.	SI	
MINETTI Vanni	Consigliere magg.	SI	
DEL PEDRO PERA Alessandro	Consigliere magg.	SI	
GROSSI Nives	Consigliere magg.		SI
DEL PEDRO PERA Alfredo	Consigliere magg.	SI	
RIGONI Vittorio	Consigliere magg.	SI	
DALLA POZZA Marcello	Consigliere min.	SI	
DEL PEDRO Martina	Consigliere min.	SI	
VAIROLI Paolo	Consigliere min	SI	
TOTALE		9	1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Accomando Simona

Il Signor Magliocco Geremia nella Sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO necessario apportare modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, adottato con deliberazione di C.C. n. 25 del 16/12/2009 di seguito, «Regolamento»).

RAVVISATA, in particolare, la necessità di riformulare integralmente il testo del suddetto Regolamento.

VISTI:

- il Codice Civile;
- il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 (Reg. Naz. Polizia Mortuaria) e s.m.i.;
- l'Ordinamento dello Stato Civile, R.D. 09 Luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) e s.m.i.;
- il T.U. Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, Regolamento Comunale di Igiene e s.m.i.;
- la Legge 130 del 30/03/2001 (Cremazione, affidamento delle ceneri)
- la Legge Regionale 20 del 31/10/2007 (Dispersione delle ceneri)
- lo Statuto Comunale.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica.

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 9 - Favorevoli: 9 - Astenuti: 0 - Contrari: 0.

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato testo del Regolamento di Polizia Mortuaria così come modificato;
2. di dichiarare, previa separata votazione, e con voto unanime e favorevole dei presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267

Comune di Trasquera

Regolamento Comunale

di

POLIZIA MORTUARIA

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 30/11/2012.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente Regolamento stabilisce le norme relative al Servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero. Per tutto quanto non stabilito espressamente, si osservano le norme contenute nei seguenti testi:

- Codice Civile;
- Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 (Reg. Naz. Polizia Mortuaria) e s.m.i.;
- Ordinamento dello Stato Civile, R.D. 09 Luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) e s.m.i.;
- T.U. Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, Regolamento Comunale di Igiene e s.m.i.;
- Legge 130 del 30/03/2001 (Cremazione, affidamento delle ceneri)
- Legge Regionale 20 del 31/10/2007 (Dispersione delle ceneri)

Capitolo I° - DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1) Rinvio

Si osservano le disposizioni del titolo I del vigente Reg. Naz. Polizia Mortuaria e gli artt. da 138 a 145 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

In particolare si osservano:

- per la dichiarazione di morte: art. 138 Ord. Stato Civile e art. 5 Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per la denuncia di causa di morte: gli artt. 1 e 2 Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per gli accertamenti necroscopici e l'autorizzazione al seppellimento: art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile e art. 4 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per il referto o rapporto all'Autorità Giudiziaria: artt. 143 e 144 Ordinamento dello Stato Civile e art. 3 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per il rinvenimento di parti di cadavere, ossa e resti mortali: art. 5 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per i nati morti, feti e prodotti abortivi: art. 7 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Art. 2) Causa di morte

La voce relativa alla causa di morte deve corrispondere ad una di quelle previste nell'elenco nosologico adottato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3) Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque forma l'abbia espressa.

In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

Se il coniuge passa a seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Capitolo II° - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 4) Periodo di osservazione

Si osservano le disposizioni del titolo II del vigente Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Durante il periodo di osservazione, di cui all'art. 10 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria, il cadavere dovrà essere assistito da parte dei familiari o, se in locali di osservazione, da parte del personale addetto.

Il cadavere non potrà essere rimosso dal luogo di morte, né vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Art. 5) Locali di osservazione

L'ammissione nei locali di osservazione di cui all'art. 12 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria può avvenire anche in caso di cadavere da sottoporsi ad autopsia.

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale Sanitario o dall'Autorità Giudiziaria.

Le salme di persone morte per malattie infettive, contagiose o sospette di esserlo sono tenute in osservazione in separato deposito, nel quale è vietato l'accesso.

(Cfr.: Artt. 12 e 13 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria)

Art. 6) Riscontri diagnostici, rilascio di cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Si osservano le disposizioni dei Titoli 5 – 6 – 7 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Art. 7) Autopsie – Trattamenti conservativi

Si osservano le norme del Titolo 8 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Le autopsie possono essere eseguite anche su richiesta dei familiari del defunto previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e previo nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

Capitolo III° - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 8) Obbligo del feretro individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, tuttavia, madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Nessuna salma può essere collocata nel feretro se non rivestita con abiti o avviluppata.

Art. 9) Caratteristiche dei feretri

I feretri per le inumazioni devono avere le caratteristiche previste dall'art. 75 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

I feretri per le tumulazioni devono avere le caratteristiche previste dagli artt. 28 – 77 – 78 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Per il trasporto da Comune a Comune o da e per l'estero si osserva l'art. 28 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Art. 10) Chiusura del feretro – Verifica e contrassegno

Ogni feretro contenente salma di persona deceduta nel Comune, prima di essere chiuso, deve essere sottoposto a verifica dal necroforo che ne accerta la rispondenza alle norme di Polizia Mortuaria.

I feretri provenienti da altri Comuni dovranno essere verificati al loro arrivo al Cimitero.

Sul feretro deve essere applicato, a cura del fornitore, una piastrina metallica recante in modo indelebile: cognome, nome, data di morte del deceduto, la cui salma è racchiusa nel feretro stesso.

Se la salma è di persona sconosciuta si indicherà la data di morte ed eventuali altri dati certi.

Il necroforo municipale assiste alla chiusura del feretro e ne accerta la regolarità.

Art. 11) Fornitura dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di tipo comune, per inumazione in campo comune, per le salme di deceduti in stato di indigenza.

Art. 12) Trasporti funebri

Si osservano le norme del Titolo IV del Reg. Naz. Polizia Mortuaria, integrate dalle norme del presente capitolo e del regolamento comunale dei trasporti funebri.

In particolare si osservano:

- per le autorizzazioni al trasporto: gli artt. 20-21-22-23-24 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per i trasporti da e per gli altri Comuni: gli artt. 32 e 33 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per i trasporti da e per l'estero: gli artt. 25-26-27-28 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per i deceduti per malattie infettive: gli artt. 16 e 23 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per i trasporti di resti mortali e ossa: l'art. 35 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- per i carri funebri e le rimesse: gli artt. 18 e 19 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Art. 13) Trasporti gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i trasporti di salme destinate all'inumazione in campo comune, delle salme di persone indigenti, iscritte nell'elenco degli assistiti del Comune o riconosciute tali da apposita attestazione del Sindaco, salvo la corresponsione dei diritti per trasporto feretro e verifica.

Sono a pagamento i trasporti funebri di salme destinate a sepoltura di tipo diverso da quella indicata nel primo comma.

Si applicano le tariffe approvate con apposita deliberazione.

Sono esenti dal diritto di privativa, previsto dal regolamento per il servizio dei trasporti funebri, per i trasporti da effettuarsi fuori comune o provenienti da altri comuni, nati morti, feti, parti anatomiche, che possono effettuarsi con mezzi propri.

L'esclusiva del servizio dei trasporti funebri, prevista per la Ditta appaltatrice dal Regolamento dei trasporti funebri non comprende la provvista del feretro, né il trasporto di resti mortali riesumati per scadenza.

Art. 14) Modalità dei trasporti

Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dalla abitazione, o da luogo del decesso, e, a richiesta degli interessati:

- a) se religioso, il trasporto a velocità passo d'uomo, al Cimitero;
- b) se civile, prevede un corteo a passo d'uomo fino ad un luogo da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, indi, il trasporto a velocità a passo d'uomo al Cimitero.

Se la salma si trova fuori dell'abitazione, i familiari possono ottenere che il funerale inizi dall'abitazione del defunto, trasferendo ivi la salma, senza corteo, prima dell'ora stabilita per il funerale.

Le salme dei deceduti fuori abitazione possono, su richiesta dei familiari, essere trasportate dal luogo del decesso alla camera mortuaria del Cimitero o in altro luogo, previa autorizzazione del Sindaco su parere dell'Ufficiale Sanitario.

Per le salme di persone decedute senza assistenza, che non siano richieste dai congiunti, il funerale è a carico del Comune salvo diretta espressione del defunto e inumato in campo comune ventennale.

Art. 15) Orario dei trasporti

La prenotazione dell'ora dei funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

In casi eccezionali, il Sindaco potrà disporre l'effettuazione di trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate dal Regolamento dei trasporti funebri, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi di trasporto.

Art. 16) Trasporto da altri Comuni e per altri Comuni

Le salme provenienti da altri Comuni, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove saranno accolte previo accertamento, da parte dei necrofori, della regolarità del feretro e dell'osservanza delle norme vigenti.

Le salme, i resti, le ceneri, ecc..., da trasportarsi in altro Comune, sono affidate agli appositi incaricati, muniti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e consegna in doppio esemplare, di cui uno da restituire controfirmato a questo Comune, quale attestazione del compimento delle operazioni.

Art. 17) Vigilanza del servizio dei trasporti funebri

I necrofori sorvegliano i servizi funebri esterni al Cimitero e riferiscono qualsiasi irregolarità o inconveniente relativi all'igiene e sanità di carattere amministrativo, al Sindaco, il quale ne fa breve relazione scritta all'Ufficiale Sanitario e alle rispettive competenze.

Art. 18) Provvedimenti igienici

Qualora siano scaduti i termini del periodo di osservazione previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria e non si possa provvedere subito al trasporto del cadavere, dovrà disporre la chiusura del feretro, oppure provvedere ad iniettare nella cavità toracica del cadavere sostanza disinfettanti atte a ritardare i processi di putrefazione.

Capitolo IV° - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 19) Ammissione nel Cimitero

Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficiale Civile, salvo i casi previsti dall'art. 144 Ordinamento dello Stato Civile.

Il seppellimento è eseguito dall'apposito personale addetto ai servizi funerari.
(Cfr. art. 48 Reg. Naz. Polizia Mortuaria)

Art. 20) Camera mortuaria

La camera mortuaria può essere adibita in casi eccezionali a sala di autopsia.
(Cfr. artt. 64, 65, 66 Reg. Naz. Polizia Mortuaria)

Art. 21) Atti a disposizione del pubblico

In comune sono tenuti a disposizione del pubblico a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, oltre ai registri di cui all'art. 50 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria:

- copia del presente regolamento;
- l'elenco delle tombe di famiglia;
- l'elenco dei campi, loculi, cripte e cellette ossario in scadenza.

Art. 22) Fosse, lapidi, monumenti, fotografie, epigrafi

Per la realizzazione delle fosse si osservano gli artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Le fosse sono realizzate a cura del personale addetto al cimitero con le seguenti misure: lunghezza 170 cm., larghezza 70 cm. e distanza dalla cordatura esterna di cm 30.

Secondo le prescrizioni stabilite dalla competente autorità comunale per ciascuna sepoltura potrà essere posta una lapide monumento, nei seguenti materiali: ferro battuto, blocco in sarizzo, o granito verde, a spacco o piano sega, croce di legno fotografie, epigrafi, purché in materia non deteriorabile, previa richiesta di autorizzazione posa lapide cimiteriale (Allegato A). Le misure delle lapidi non potranno essere in alcun modo superiori a cm 170 di lunghezza, cm. 70 di larghezza, cm. 100 di altezza.

Sulla lapide di chiusura del loculo, delle cellette e sulla testata delle cripte, è indicato il solo nome, cognome, le date di nascita e di morte del defunto. Sono consentite tuttavia brevi descrizioni, da autorizzarsi preventivamente, sentito il parere del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

La facoltà di porre lapidi e di dettare epigrafi spetta ai familiari del defunto, nell'ordine disposto dall'articolo 3.

Il personale addetto al cimitero è tenuto a vigilare affinché siano rispettate le norme stabilite dal presente articolo.

In caso di omissione al presente articolo viene applicata la sanzione amministrativa e la rimozione della lapide.

Art. 23) Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, ed affisso all'ingresso.

Art. 24) Divieti particolari

Nel Cimitero è vietato ogni comportamento irriverente o incompatibile con il luogo sacro ed in particolare:

- fumare, consumare cibi, fare chiasso, correre;
- introdurre cani o altri animali;
- introdurre ceste o involti, salvo che contengano oggetti autorizzati;
- toccare o rimuovere dalle tombe fiori, ricordi e/o altri oggetti altrui;
- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cestii, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, indirizzi, carte, volantini di qualsiasi genere;
- fare fotografie senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tombe altrui, senza consenso del titolare;
- eseguire lavori sulle tombe di privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
- dare mance al personale;

- assistere alla esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia;
 - offrire ed esercitare attività professionali o commerciali dirette alla manutenzione e alla ornamentazione delle tombe e alla fornitura dei materiali relativi.
- I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al Cimitero.

Art. 25) Campi comuni

La inumazione in fosse comuni ventennali è concessa a:

CIMITERO DEL CAPOLUOGO

- a) A titolo gratuito ai residenti nel comune,
- b) A titolo gratuito alle persone non residenti ma decedute nel Comune.
- c) Alle persone non residenti ma nate a Trasquera e che siano state qui residenti per un periodo di almeno 20 anni anche non consecutivi, dietro pagamento delle spese di seppellimento da determinarsi con deliberazione dell'organo esecutivo.
- d) A titolo gratuito ai nati morti ed ai prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 10/09/1990 n. 285;
- e) A titolo gratuito ai resti mortali delle persone di cui ai punti a) b) e d).

CIMITERO DI ISELLE

- f) A titolo gratuito ai residenti nel comune,
- g) A titolo gratuito alle persone non residenti ma decedute nel Comune.
- h) Alle persone non residenti, dietro pagamento delle spese di seppellimento da determinarsi con deliberazione dell'organo esecutivo.
- i) A titolo gratuito ai nati morti ed ai prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 10/09/1990 n. 285;
- j) A titolo gratuito ai resti mortali delle persone di cui sopra.

Art. 26) Aventi diritto alla concessione di loculi, cellette ossario e cinerarie.

La concessione di loculi, cellette ossario e cinerarie potrà essere rilasciata solamente, previo pagamento di apposita tariffa da determinarsi a cura dell'organo esecutivo, per la tumulazione di:

- a) residenti nel comune,
- b) persone non residenti ma decedute nel Comune.
- c) persone non residenti ma nate a Trasquera e che siano state qui residenti per un periodo di almeno 20 anni anche non consecutivi.
- d) nati morti ed ai prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 10/09/1990 n. 285;
- e) resti mortali delle persone di cui ai punti sopra.
- f) parenti ed affini fino al terzo grado delle persone di cui ai punti sopra.

La durata delle concessioni in oggetto è trentennale.

Art. 27) Modalità di concessione di loculi, cellette ossario e cinerarie.

Per ottenere la concessione, l'interessato dovrà presentare domanda in bollo al Sindaco con l'indicazione degli estremi della sepoltura prescelta e delle generalità della salma (o delle salme o dei resti) da tumularsi.

La concessione amministrativa sarà regolata da convenzione, le cui spese daranno a carico del concessionario.

La concessione potrà essere chiesta anche al momento dell'uso con la successiva sottoscrizione della convenzione. Nel caso di mancato perfezionamento dell'iter indicato la salma verrà riesumata e tumulata nel campo comune.

Alla stipulazione del contratto di concessione, il concessionario dovrà dimostrare l'avvenuto versamento della tariffa e delle spese contrattuali alla Tesoreria Comunale. Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si intende perfezionata.

Art. 28) Regime della concessione

I loculi, le cripte e le cellette non sono commerciabili né cedibili a nessun titolo.

Qualora il concessionario di loculo o celletta ossario trasferisca la salma ivi destinata in altra sede, incorre nella decadenza della concessione, senza alcun rimborso.

Art. 29) Sistemazione e manutenzione del loculo

Il loculo è concesso con la lapide, da collocarsi al momento della chiusura del loculo stesso a spese del concessionario.

Alla lapide il concessionario dovrà applicare a sue spese le diciture secondo le modalità dettate dall'Amministrazione comunale.

È vietato applicare alla lapide mensole e davanzali sporgenti.

Si applicano le disposizioni igieniche in materia di edilizia cimiteriale e di polizia interna del Cimitero.

Art. 30) Rinnovi

Alla scadenza la concessione può essere rinnovata, previo pagamento della tariffa stabilita nel momento della scadenza.

Agli aventi causa dell'originario concessionario dovrà essere notificata dal sindaco, un anno prima del termine, l'avviso di scadenza della concessione. Nel caso che gli aventi diritto non siano reperibili, sarà affisso all'Albo posto all'ingresso del Cimitero l'avviso di scadenza.

Entro sei mesi dalla notificazione o dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, gli aventi diritto dovranno presentare domanda di rinnovo.

Nel caso in cui non vi sia rinnovo, le opere costruite sull'area passeranno di proprietà del Comune senza alcun rimborso.

Capitolo V° - SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Art. 31) Aventi diritto

Le aree destinate a sepolture di famiglia, per la costruzione di cappelle o di tombe sotterranee o per la inumazione a sterco, sono date in concessione a residenti nel comune.

Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepoltura di famiglia fissando nel contratto le rispettive quote, con l'indicazione specifica dei loculi e delle eventuali cellette ossario di pertinenza.

Una stessa persona non può essere concessionaria di più di un'area per sepolture di famiglia.

Art. 32) Regime della concessione

Il concessionario e suoi aventi causa a qualsiasi titolo sono obbligati all'osservanza delle norme e tariffe vigenti in materia di polizia mortuaria e di edilizia del Cimitero, nonché delle disposizioni particolari risultanti dal contratto di concessione.

Se più sono i titolari di una concessione, la loro responsabilità circa l'osservanza degli obblighi è solidale e qualsiasi diritto dovrà essere esercitato con il consenso della totalità dei concessionari. L'assenso potrà essere prestato anche a mezzo di procuratore.

La durata della concessione è stabilita in novantanove anni, salvo rinnovo, previa corresponsione della tariffa prevista.

Per la modalità di concessione si applica l'art. 27.

Art. 33) Aventi diritto alla sepoltura in tomba di famiglia

Gli aventi titolo alla sepoltura nella tomba di famiglia sono: il concessionario, il coniuge, i parenti e affini entro il secondo grado.

Il concessionario o i suoi aventi causa possono estendere l'uso della sepoltura a parenti e affini entro il terzo grado, anche successivamente alla stipulazione del contratto, mediante atto di assenso, da prodursi all'Amministrazione comunale, purché sia escluso qualsiasi scopo di lucro e salva la corresponsione della tariffa prevista dal tariffario.

Se il concessionario è un Ente o una convivenza, sono ammessi alla sepoltura gli appartenenti alla convivenza residenti nel comune al momento del decesso.

Nelle sepolture di famiglia è consentita la tumulazione provvisoria, per non più di tre anni, di defunti anche non aventi diritto in base ai commi precedenti.

Qualsiasi atto inerente alla utilizzazione del sepolcro in tomba di famiglia dovrà avere l'assenso, espresso o tacito, del titolare della concessione. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente.

Resta salva la volontà espressa dal defunto quando era in vita.

Il diritto di seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 34) Trasmissione dei diritti d'uso

I diritti d'uso della sepoltura di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione "jure sanguinis", salvo particolari limitazioni nell'atto di concessione e, estinto tale vincolo, "jure hereditatis".

La Giunta Comunale potrà autorizzare una cessione totale o parziale dei diritti d'uso, quando ricorrano giustificate ragioni e siano esclusi intenti speculativi.

Sia che si tratti di cessione a titolo oneroso, sia che si tratti di cessione a titolo gratuito, il cedente dovrà versare al Comune:

- in caso di cessione totale dei diritti d'uso della sepoltura, un diritto corrispondente a 1/5 del valore dell'area su cui insiste la sepoltura, secondo il tariffario in vigore;

- in caso di cessione parziale dei diritti d'uso, un diritto calcolato in proporzione, tenendo conto anche della capacità della sepoltura.

L'autorizzazione alla cessione non comporta interruzione della durata della concessione né può comportare in alcun caso il venir meno degli obblighi cui era tenuto il cedente.

Art. 35) Prova dei trapassi dei diritti d'uso

I trapassi dei diritti d'uso dovranno essere comprovati dai seguenti documenti da prodursi all'ufficio servizi di Polizia Mortuaria:

- per successione "mortis causa": atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia autentica del testamento, che comprovino i trapassi dall'ultimo intestatario agli aventi diritto al momento della domanda. In presenza di testamento l'ufficio può sempre chiederne copia autentica;
- per divisione, cessione o rinuncia: i relativi atti legali.

Art. 36) Rinuncia

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia può rinunciare alla concessione a favore del Comune senza alcun rimborso della tariffa in vigore all'atto della concessione.

Art. 37) Divisione e rinuncia di un contitolare

Più titolari di una tomba possono, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da produrre in copia autentica all'ufficio Servizi di Polizia Mortuaria, procedere alla divisione dei vari posti e all'assegnazione di quote.

In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare come sopra.

Art. 38) Concessione di tombe già esistenti

Qualora sia stata concessa una sepoltura di famiglia, già data precedentemente in concessione perpetua o temporanea, il nuovo concessionario ha l'obbligo di provvedere a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario della sepoltura stessa e ha l'obbligo di conservarli per il tempo previsto dalla precedente concessione; allo stesso modo ha l'obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, i nomi del vecchio concessionario e delle persone ivi tumulate.

Art. 39) Modalità di concessione

Valgono le modalità previste nell'articolo 27.

Art. 40) Rinnovi

Valgono le modalità previste dall'art. 30.

Art. 41) Estumulazioni

Nelle sepolture di famiglia le salme possono essere estumulate quando sia decorso il tempo necessario per la mineralizzazione (almeno 30 anni).

Al termine della concessione, salvo rinnovo, le salme potranno essere estumulate soltanto dopo 30 anni dalla loro tumulazione.

Fino a quel termine, dovranno essere conservate nella tomba, a cura del Comune o di eventuali nuovi concessionari.

Art. 42) Recupero materiali

I ricordi, lapidi, decorazioni ed accessori che vengono sostituiti in qualsiasi sepoltura dovranno essere asportati dal Cimitero a carico del concessionario, salvo materiale d'interesse per il Comune.

Capitolo VI° - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 43) Avvisi di scadenza

L'elenco dei campi e loculi in scadenza, le cui salme saranno esumate o estumulate, è affissa annualmente all'ingresso del Cimitero e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

Art. 44) Estumulazioni

Non sono ammesse estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo che su richiesta della Autorità Giudiziaria.

In ogni tempo il Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà ordinare che vengano estumulate d'ufficio e successivamente inumate salme accolte in loculi che spandessero materie organiche o moleste esalazioni, salvo che si possano reperire e diffidare i familiari a provvedere entro 24 ore dall'avviso.

Art. 45) Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono gratuite.

Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento di apposita tariffa da determinarsi con deliberazione dell'organo esecutivo.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica la Legge 23/12/1865 n. 270.

Art. 46) Cellette Ossario

I resti delle salme esumate od estumulate o le ceneri possono essere raccolte e conservate in cellette ossario per 30 anni.

Se la salma per la quale è stata richiesta la celletta risulta indecomposta, la celletta viene retrocessa al Comune con il rimborso dell'intera tariffa versata.

Art. 47) Integrità di resti

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto dispone l'articolo successivo.

(Cfr. art. 86 Reg. Naz. Polizia Mortuaria)

Art. 48) Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari, i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso agli uffici Comunali prima dell'esumazione e intervenire all'esumazione stessa, anche per interposta persona.

Gli oggetti di valore e i ricordi personali rinvenuti nelle esumazioni, se richiesti dai familiari, saranno a questi consegnati, previa registrazione da parte del custode del Cimitero, al quale l'interratore dovrà consegnarli; se non richiesti seguiranno i resti se questi vengono conservati in ossario individuale; saranno consegnati all'Ufficio di Polizia Municipale se i resti sono destinati all'ossario generale.

Art. 49) Disponibilità dei materiali

Alla scadenza delle sepolture temporanee i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

I materiali che non possono essere re-impiegati nel Cimitero possono essere venduti a licitazione privata; l'importo relativo viene impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato a favore dei concessionari il re-impiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure la tomba di parenti o affini fino al terzo grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservati a cura del Comune nel Cimitero, o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Art. 50) Rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente capitolo si rinvia ai Titoli 13 e 17 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Capitolo VII° - CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 51) Rinvio

Per le cremazioni si osservano le disposizioni di cui al DPR 285/1990 ed alla Legge 130 del 30/3/2001.

Per le concessioni di autorizzazioni all'affidamento ed alla conservazione delle ceneri si osservano le disposizioni previste dalla Legge n. 130 del 30/03/2001, approvate con deliberazione di Giunta Municipale n. 139 in data 07/11/2006.

Per le dispersioni delle ceneri si osservano le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 20 del 31/10/2007.

Art. 51) Dispersione delle ceneri

Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale e nel cinerario comune cimiteriale.

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire compenso per l'assenso alla dispersione.

Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:

in montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi.

Al di fuori del cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile;

La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento delle ceneri;

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al custode del Cimitero;

L'apposita targa, individuale o collettiva, realizzata ai fini di non perdere il senso comunitario della morte, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale n. 20/2007, dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite

dal Comune. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti;

L'apposita area che sarà delimitata all'interno del cimitero del capoluogo assumerà anche la funzione di cinerario comune;

Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario comunale, le seguenti operazioni;

La dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;

La dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'articolo 2, comma 7 lettera e), della Legge regionale n. 20/2007."

Art. 52) Consegna e riconoscimento

La salma da cremare è portata dal personale incaricato del Cimitero al crematorio e consegnata al personale incaricato.

Alla consegna due testimoni devono, sotto la loro responsabilità, confermare l'identità della salma contenuta nel feretro con quella destinata alla cremazione.

Art. 53) Intervento alla cremazione

Alle operazioni della cremazione non possono assistere persone estranee alla famiglia del defunto e al servizio, salvo speciale autorizzazione.

Capitolo VIII° - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 54) Competenze

Il servizio di Polizia Mortuaria si svolge sotto la vigilanza dell'Ufficio Servizi di Polizia Mortuaria e dell'Ufficiale Sanitario, secondo le rispettive competenze stabilite dal presente regolamento e dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

I lavori di carattere edilizio sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 55) Necrofori – Compiti all'interno del Cimitero

I necrofori assolvono ai servizi interni del Cimitero e principalmente:

- scavo di fosse per inumazioni ed estumulazioni;
- trasporto delle salme dall'ingresso del Cimitero alle fosse o altra sepoltura;
- deposizione delle salme nelle sepolture;
- esumazioni ed estumulazioni;
- trasferimenti interni di salme;
- servizio di assistenza nella camera mortuaria;
- curare la formazione e manutenzione delle aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi non appartenenti a sepolture private, nonché la manutenzione delle opere e servizi non affidati alle apposite imprese.

Nell'assolvimento delle loro funzioni, i necrofori devono attenersi scrupolosamente alle norme del presente regolamento, del Regolamento Nazionale di Polizia.

In particolare, per quanto riguarda lo scavo di fosse in campo comune, le esumazioni ed estumulazioni, dovranno osservarsi le norme stabilite nei Titoli 14, 15 e 17 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 56) Muratore

Al muratore spetta il compito di chiudere i loculi, le cripte e le cellette ossario, nonché di chiudere i loculi nelle tombe di famiglia, a richiesta dei privati concessionari, mediante muratura e collocazione delle lapidi, immediatamente dopo la sepoltura.

Allo stesso spetta pure il compito della apertura e chiusura delle tombe private, quando se ne presenti la necessità, su richiesta dei concessionari autorizzati.

I lavori vengono eseguiti previa corresponsione al Comune delle tariffe stabilite nel tariffario in vigore.

Per le opere di muratura di cui al presente articolo si può ricorrere all'opera di imprese o di muratori privati.

Art. 57) Doveri generali del personale del Cimitero

Il personale addetto al Cimitero e ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni indicati negli articoli precedenti, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In particolare deve:

- vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- presentarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna o festiva, qualora le esigenze del servizio lo chiedano.

Allo stesso è fatto rigoroso divieto:

- di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del Cimitero, anche a titolo gratuito;
- di accettare mance;
- di asportare oggetto o materiale di qualunque specie.

Capitolo IX° - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 58) Funzioni

Le imprese di pompe funebri a richiesta e per conto delle famiglie in lutto svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare:

- attendono presso gli uffici municipali e presso le parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario;
- forniscono i feretri e gli accessori relativi;
- prestano le eventuali cure alla salma;
- effettuano il trasporto di salme in altro Comune.

Art. 59) Divieti generali

È fatto divieto alle imprese di servizi funebri:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da entri od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
- di offrire, sia negli ospedali, sia negli uffici municipali, sia a domicilio, i propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
- di esigere onorari diversi da quelli previsti dal tariffario concordato e depositato in Comune;
- di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
- di esporre feretri a vista del pubblico, nelle vetrine frangenti via, piazze o corsi, dove sono li uffici ed i depositi delle predette ditte.

I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenerli negli uffici e locali del Comune per il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

Capitolo X° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60) Tariffe

Con apposita deliberazione sarà approvato un tariffario concernente le tariffe per i servizi mortuari e del Cimitero.

Art. 61) Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite ai sensi degli artt. 344 e 358 T.U. sulle Leggi Sanitarie e s.m.i., dell'art. 108 del Regolamento di Polizia Mortuaria e s.m.i. e ai sensi del Regolamento per il Servizio dei Trasporti Funebrari.

Art. 62) Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento disciplina l'intera materia: pertanto sono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento ed ogni altra disposizione incompatibile.

Art. 63) Approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale. È fatto obbligo alle autorità competenti nel Comune di farlo rispettare.

Al Sindaco del Comune di Trasquera

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI LAPIDE CIMITERIALE

Il sottoscritto _____
Residente a _____
In Via _____
Chiede l'autorizzazione alla posa di una lapide nel cimitero di _____
Cippo n. _____
In memoria del defunto _____
Deceduto il _____

La lapide sarà apposta come prescritto dall'art. 22 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione CC n. 34/2012.

Art. 22) Fosse, lapidi, monumenti, fotografie, epigrafi

...omissis...

Secondo le prescrizioni stabilite dalla competente autorità comunale per ciascuna sepoltura potrà essere posta una lapide monumento, nei seguenti materiali: ferro battuto, blocco in sarizzo, o granito verde, a spacco o piano sega, croce di legno, fotografie, epigrafi, purché in materia non deteriorabile, previa richiesta di autorizzazione posa lapide cimiteriale (Allegato A). Le misure delle lapidi non potranno essere in alcun modo superiori a cm 170 di lunghezza, cm. 70 di larghezza, cm. 100 di altezza.

Sulla lapide di chiusura del loculo, delle cellette e sulla testata delle cripte, è indicato il solo nome, cognome, le date di nascita e di morte del defunto. Sono consentite tuttavia brevi descrizioni, da autorizzarsi preventivamente, sentito il parere del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

La facoltà di porre lapidi e di dettare epigrafi spetta ai familiari del defunto, nell'ordine disposto dall'articolo 3.

Il personale addetto al cimitero è tenuto a vigilare affinché siano rispettate le norme stabilite dal presente articolo.

In caso di omissione al presente articolo viene applicata la sanzione amministrativa e la rimozione della lapide.

Iscrizione aggiuntiva sulla lapide

_____ lì _____

Il richiedente

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to MAGLIOCCO Geremia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona Accomando

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona Accomando

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 07/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona Accomando

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Trasquera, lì 07/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Simona Accomando

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Si dichiara che a norma dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☒ Si dichiara che a norma dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità
Trasquera, lì 07/12/2012

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

